Conto corrente con la posta — **Anno 88° — Numero 210**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **ROMA - Sabato, 18 settembre 1947** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestre L. 800
Trimestrale L. 500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (*oltre L. 16 per tassa di bollo*)
Semestrale L. 1500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo: prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 e
Trimestrale L. 300 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.
(sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Reggenza per interim del Ministero del bilancio

Il Capo provvisorio dello Stato, con decreto in data 9 settembre 1947, ha, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, incaricato il Ministro per il tesoro prof. Gustavo Del Vecchio di reggere per interim il Ministero del bilancio durante la temporanea assenza dell'on. prof. Luigi Einaudi.

(3970)

Nomina del Sottosegretario di Stato per l'Industria e il Commercio

Con decreto in data 12 settembre 1947 il Capo provvisorio dello Stato ha nominato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, l'on. avv. professore Antonio Cavalli, deputato all'Assemblea Costituente, Sottosegretario di Stato per l'Industria e il Commercio.

(3971)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 agosto 1947, n. 869.

Nuove disposizioni sulle integrazioni salariali.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 523;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 50;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 371;

Visto il regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 552;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 152;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 marzo 1947, n. 115;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 giugno 1947, n. 636, e 16 luglio 1947, n. 752;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio, per l'industria e commercio e per la grazia e giustizia:

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Ai lavoratori delle imprese industriali soggette al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 523, per i quali vigeva il divieto di licenziamento ai sensi del decreto stesso, che vengano licenziati dal 1° agosto 1947 e fino a 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, compete, oltre alla indennità di licenziamento prevista da legge o da contratto a carico dell'imprenditore, il seguente trattamento:

1) per i primi 60 giorni successivi alla data del licenziamento, una indennità a completo carico della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, pari ai due terzi della retribuzione globale corrispondente a 40 ore settimanali e gli assegni familiari nella misura normale a carico della Cassa relativa;

2) per i successivi 120 giorni, la indennità e l'assegno integrativo di disoccupazione, previsti dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 579, e successive modificazioni, per gli aventi diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, ovvero il sussidio straordinario di disoccupazione previsto dal regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, per coloro che posseggono soltanto il requisito minimo di contribuzione previsto dall'articolo 2 del citato decreto.

Il trattamento di cui ai precedenti numeri 1) e 2) sostituisce ad ogni effetto quello previsto dalle disposizioni vigenti per la disoccupazione involontaria e cessa comunque dalla data in cui il lavoratore abbia trovato altra occupazione.

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data 1° agosto 1947, di cui all'articolo precedente, la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria è regolata dalle norme contenute negli articoli 1 a 17 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e dalle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 3.

Sono escluse dalla applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell'industria: le imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie dell'armamento; le imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna; le imprese di spettacoli; gli esercenti la piccola pesca e le imprese per la pesca industriale; le industrie boschive e forestali e del tabacco; le imprese artigiane ritenute tali agli effetti degli assegni familiari; le cooperative, i gruppi, le compagnie e carovane dei facchini, portabagagli, birocciai e simili; le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato.

Su richiesta delle Amministrazioni interessate, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, le imprese industriali degli enti pubblici possono essere assoggettate all'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, è sostituito dal seguente:

« Le norme sulle integrazioni salariali si applicano ai lavoratori iscritti nei ruoli enuti dalle autorità preposte alla disciplina del lavoro portuale ».

Art. 5.

La integrazione per gli operai dell'industria è dovuta anche:

1) limitatamente al periodo di sospensione, agli operai che vengano sospesi temporaneamente dal lavoro, fino ad un periodo massimo di un mese previa autorizzazione della Commissione di cui al successivo art. 8, e fino a tre mesi previa autorizzazione del Comitato di cui all'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, semprechè la sospensione sia causata da eventi non imputabili all'imprenditore o agli operai, e risulti certa la riammissione, entro breve periodo, degli operai stessi nell'attività produttiva dell'impresa;

2) ai soci e non soci delle cooperative di produzione e di lavoro, i quali svolgano attività lavorativa similare a quella degli operai delle imprese industriali;

3) agli operai di altri settori dipendenti da imprese industriali, che siano addetti a lavorazioni accessorie connesse direttamente con l'attività delle aziende stesse;

4) agli operai addetti a lavorazioni stagionali o a lavorazioni soggette a periodi di disoccupazione stagionale o a normali periodi di sospensione, secondo il decreto Ministeriale 11 dicembre 1939 e successive modificazioni, anche oltre il termine della normale sospensione, quando vi sia continuazione di attività lavorativa e limitatamente alla durata di essa, e agli operai addettivi.

Art. 6.

L'integrazione non è dovuta agli operai assunti o mantenuti in soprannumero rispetto alle esigenze delle imprese, la cui ammissione o mantenimento nell'attività di esse dia origine a turni o a riduzione dell'orario di lavoro, finchè permanga tale loro posizione.

Art. 7.

Per essere ammessa alla integrazione salariale l'impresa dovrà trasmettere entro 15 giorni dalla sospensione o riduzione di orario alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale apposita domanda, nella quale dovranno essere indicati: la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro e la loro presumibile durata, il numero degli operai che dovranno beneficiare della integrazione e il numero delle ore di effettivo lavoro.

Qualora la presentazione della domanda avvenga dopo 15 giorni dall'inizio dell'orario ridotto o della sospensione del lavoro, la eventuale concessione della integrazione non potrà essere data per periodi anteriori di una settimana alla detta data di presentazione della richiesta all'Istituto.

Non sono ammessi rimborsi, da parte della Cassa, di integrazioni salariali per le quali non sia stata emessa l'autorizzazione di cui all'articolo seguente.

Art. 8.

La concessione dell'integrazione è data dalle sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, su deliberazione di una Commissione nominata con decreto del Prefetto presso ogni sede dell'Istituto stesso e composta dal direttore della sede, presidente, da un funzionario dell'Ispettorato del lavoro, da un funzionario dell'Intendenza di finanza, da due rappresentanti degli imprenditori e da due rappresentanti dei lavoratori dell'industria, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali.

Nella concessione sono indicati i limiti della sua durata e le eventuali condizioni cui viene subordinata.

Contro le decisioni della Commissione provinciale è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, al Comitato di cui all'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788.

Art. 9.

La richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori non è ammessa dopo trascorsi tre mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione.

Art. 10.

All'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, è aggiunto il seguente comma:

« La integrazione si calcola tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga ».

Art. 11.

La corresponsione della integrazione può essere sospesa nei riguardi di coloro che durante il periodo di riduzione o sospensione del lavoro si rifiutino di frequentare i corsi per la formazione professionale dei lavoratori.

Art. 12.

L'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, è così modificato:

« Agli operai ammessi alla integrazione sono dovuti gli assegni familiari a carico della relativa Cassa nella misura normale ove lavorino non meno di 24 ore alla settimana.

A coloro che compiono meno di 24 ore di lavoro nella settimana sono corrisposti tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate ».

Art. 13.

Il contributo a carico delle imprese previsto nel secondo comma dell'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, è fissato nella misura del 3,50 % della retribuzione lorda corrisposta agli operai.

Per la determinazione e per i limiti della retribuzione soggetta a contributo, nonchè per il pagamento di esso, si applicano le disposizioni vigenti ai fini dei contributi dovuti per gli assegni familiari.

In via transitoria, fino al 31 ottobre 1947, restano in vigore per le provincie dell'Alta Italia le disposizioni sui contributi dovuti alla Cassa ivi vigenti al 31 luglio 1947 in base all'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 50, e successive modificazioni e proroghe.

Art. 14.

Sono abrogati gli articoli 11 e 13 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788.

Art. 15.

La misura del contributo degli imprenditori può essere modificata con decreto del Capo provvisorio dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 16.

Il concorso finanziario dello Stato, previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e dall'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 50, per gli oneri derivanti alla Cassa integrazione guadagni fino al 31 luglio 1947, nonchè per quelli che deriveranno in dipendenza del trattamento di cui all'art. 1 del presente decreto, è stabilito nella misura della metà della spesa complessiva sostenuta o da sostenersi dalla Cassa predetta entro il limite massimo di lire otto miliardi.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro,

saranno fissate le modalità per il recupero, da parte dell'erario, della eventuale eccedenza tra il concorso fissato dal comma precedente e le somme anticipate dallo Stato a norma dell'art. 19 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 523, e dell'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788.

Art. 17.

Sono convalidati fino al 30 giugno 1947 i benefici accordati dalla Cassa integrazione guadagni in ordine al trattamento dei lavoratori assunti dopo il 25 aprile 1945.

Art. 18.

Le richieste di prestazioni da parte degli aventi diritto a carico della speciale gestione prevista dal terzo comma dell'art. 26 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, di rimborsi da parte degli imprenditori e di contributi da questi dovuti afferenti a operazioni riguardanti lo speciale trattamento previsto per le provincie dell'Alta Italia dai decreti legislativi luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 523; 9 novembre 1945, n. 788; 8 febbraio 1946, n. 50, e successive proroghe, devono essere fatte, sotto pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 19.

E' riaperto, fino a 60 giorni dopo l'entrata in vigore del presente decreto, il termine di cui al terzo comma dell'art. 25 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, per le richieste di prestazioni da parte degli aventi diritto, di rimborsi da parte dei datori di lavoro e di contributi da questi dovuti, afferenti alla Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria lavoranti ad orario ridotto, istituita con il contratto collettivo nazionale di lavoro 13 giugno 1941.

Agli effetti dei contributi e delle prestazioni afferenti alla Cassa predetta, il conglobamento della indennità di presenza nella retribuzione dovuta al lavoratore, prevista dal contratto collettivo nazionale 21 aprile 1943, deve considerarsi avvenuto: dal 1° ottobre 1944 nelle provincie della Lombardia e della Venezia Euganea (esclusa Udine); dal 1° gennaio 1945 nelle provincie del Piemonte, della Liguria e dell'Emilia e in quelle facenti capo all'ex Commissariato Supremo per la zona del litorale Adriatico; e dalla scadenza del periodo di paga in corso al 25 aprile 1945 nelle provincie facenti capo all'ex Commissariato Supremo per la zona delle prealpi; salvo che accordi locali non abbiano stabilito a date precedenti a quelle predette il conglobamento suindicato.

Art. 20.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Art. 21.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 12 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — FANFANI — DEL VECCHIO — EINAUDI — TOGNI — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 41. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 agosto 1947, n. 870.

Aumento degli assegni integrativi della indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, per la corresponsione di assegni integrativi delle pensioni invalidità, vecchiaia e per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 579, per la corresponsione di assegni integrativi delle indennità di disoccupazione;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e 16 luglio 1947, n. 770, per la corresponsione dell'indennità caropane;

Visto il regio decreto 20 maggio 1946, n. 369, per la elevazione del limite massimo di retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, per l'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e la concessione di sussidi straordinari ai lavoratori involontariamente disoccupati non aventi diritto alla indennità predetta;

Visto il decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La misura degli assegni integrativi di disoccupazione previsti dall'art. 1 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, e dei sussidi straordinari di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto stesso, è elevata fino alla data che sarà stabilita con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, a L. 200 per l'avente diritto e a L. 32 per ciascun figlio a carico, per ogni giornata di corresponsione degli assegni e dei sussidi predetti.

Resta ferma la procedura prevista dall'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, numero 177, per variare la misura degli assegni stessi e stabilire le condizioni per il diritto ad essi.

Art. 2.

Sono esclusi dal beneficio della maggiorazione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui al presente decreto i disoccupati già ricoverati per tubercolosi in case di cura e da esse dimessi successivamente al 30 settembre 1946 per guarigione clinica, per stabilizzazione o per prosecuzione della cura in ambulatorio.

Art. 3.

Per i sussidi straordinari di disoccupazione può essere disposta, col decreto che ne autorizza la concessione, una durata inferiore al limite stabilito per la corresponsione della indennità giornaliera di disoccupazione e dei relativi assegni integrativi.

Il diritto ai sussidi straordinari predetti è esteso anche ai lavoratori soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione che, chiamati sotto le armi per servizio di leva prima del 1939, non abbiano, a causa della loro prolungata permanenza in servizio militare, i requisiti previsti dall'art. 2 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373.

Art. 4.

Il lavoratore, per essere ammesso al sussidio straordinario di disoccupazione, dovrà presentare alle sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale apposita domanda:

a) redatta su un modulo stabilito dall'Istituto stesso, contenente una dichiarazione attestante, sotto la personale responsabilità del richiedente, il suo stato di disoccupazione, con riguardo particolare alle sanzioni penali previste in caso di alterazione della verità;

b) corredate del certificato d'iscrizione come disoccupato all'Ufficio di collocamento e della documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti prescritti per il diritto al sussidio.

Art. 5.

Al pagamento del maggiore onere derivante dallo aumento degli assegni integrativi della indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione, previsto dall'art. 1 del presente decreto, si provvede con un contributo a carico dei datori di lavoro tenuti all'osservanza, nei confronti dei loro dipendenti, delle norme sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e con il concorso dello Stato.

Il contributo a carico dei datori di lavoro è stabilito per il 1947 nella misura del 3,40 % sulla retribuzione lorda, con effetto dall'inizio del primo periodo di paga successivo all'entrata in vigore del presente decreto, e sarà fissato, per gli anni successivi, a norma dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177. Tale contributo assorbe quello previsto per le indennità caropane, a favore dei disoccupati e dei rispettivi figli a carico, dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e 16 luglio 1947, n. 770.

Lo Stato concorre alla parte dell'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, che risulterà in più dell'importo complessivo del gettito dei contributi dei datori di lavoro, entro il limite massimo di due miliardi.

Ove necessario saranno concesse dal Tesoro delle anticipazioni sul concorso predetto.

Sono abrogati il primo comma dell'art. 7 e l'art. 8 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373.

Art. 6.

Ferme restando le analoghe disposizioni vigenti nei confronti dei beneficiari dell'indennità di disoccupazione e degli assegni integrativi di essa, i lavoratori ammessi al beneficio del sussidio straordinario di disoccupazione di cui all'art. 2 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, perdono il diritto al beneficio stesso:

a) quando sia trascorso il periodo di godimento previsto dal decreto interministeriale col quale viene disposta la concessione del sussidio;

b) quando abbiano trovato nuova occupazione;

c) quando abbiano rifiutato un'occupazione adeguata;

d) quando non abbiano adempiuto senza giustificato motivo agli obblighi per comprovare in ogni momento la continuità della disoccupazione;

e) quando abbiano rifiutato di frequentare i corsi per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori.

Art. 7.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, può essere disposta, a favore degli enti, istituti, associazioni ed organizzazioni che promuovono corsi per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori, la concessione, per il finanziamento dei corsi stessi, di contributi da prelevarsi sulla gestione degli assegni integrativi della indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione del fondo d'integrazione per le assicurazioni sociali.

Art. 8.

Chi indebitamente riscuote con alterazione di dati o con dichiarazioni non veritiere o con altri modi fraudolenti il sussidio straordinario di disoccupazione, o continui a percepirlo anche dopo la cessazione dello stato di disoccupazione, è punito con la multa dal quintuplo al decuplo delle somme percepite a titolo di sussidio, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Indipendentemente da tali pene il responsabile viene escluso dal sussidio straordinario di disoccupazione per la durata di un anno, su deliberazione del Comitato di cui all'art. 9 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373.

Uguale esclusione dal sussidio di disoccupazione, salvo le eventuali pene stabilite dal Codice penale, è applicabile a carico di chi con alterazione di dati, con dichiarazioni non veritiere o con altri modi fraudolenti tenta di ottenere il sussidio di disoccupazione.

Una multa uguale a quella di cui al primo comma del presente articolo, salvo sempre le maggiori pene del Codice penale, è applicata al datore di lavoro e a chiunque con fatti fraudolenti renda possibile l'indebita percezione del sussidio di disoccupazione.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 12 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — FANFANI — DEL VECCHIO — EINAUDI — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1947
Atti del Governo registro n. 12, foglio n. 42. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1947.

Proroga dei poteri conferiti al commissario straordinario dell'Ente nazionale di assistenza per i venditori ambulanti e giornalai.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 6 giugno 1940, n. 1161, concernente il riconoscimento giuridico dell'Ente nazionale di assistenza per i venditori ambulanti e giornalai, e l'approvazione del relativo statuto;

Visto il proprio decreto 3 dicembre 1946, con il quale il dott. Severino Parascenzo è stato nominato commissario per la straordinaria gestione dell'Ente sopradetto fino al 30 giugno 1947;

Ritenuta la necessità di prorogare i poteri del sopranominato commissario;

Decreta:

Sono prorogati fino al 30 settembre 1947, i poteri del commissario straordinario dell'Ente nazionale di assistenza per i venditori ambulanti e giornalai nella persona del dott. Severino Parascenzo.

Roma, addì 1° luglio 1947

Il Ministro: FANFANI

(3863)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1947.

Sostituzione di un componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Roma.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 13 dicembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 20 successivo, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Roma;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del componente supplente avv. prof. Fernando Della Rocca, il quale trovasi all'estero senza che possa prevedersene il rimpatrio a breve scadenza;

Decreta:

L'avv. Francesco Ciaccio, del Foro di Roma, è nominato componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di questa città, in sostituzione dell'avv. prof. Fernando Della Rocca.

Roma, addì 30 luglio 1947

Il Ministro: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1947
Registro Giustizia n. 16, foglio n. 260.

(3949)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 20 gennaio 1947.

Norme per l'assistenza ai tubercolotici reduci dalla prigionia di guerra, partigiani, reduci civili e vittime civili della guerra.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sulla proposta dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica di concerto con i Ministri per il tesoro, per la guerra, per l'assistenza post-bellica e sentiti i presidenti dell'Associazione della C.R.I. e dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta.

Visto il decreto interministeriale 12 ottobre 1945 che stabilisce e disciplina la temporanea gestione da parte dell'Associazione della C.R.I. e dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Ordine Militare di Malta degli stabilimenti sanitari militari a razionamento civile, registrato alla Corte dei conti addì 12 aprile 1946 Guerra, registro n. 4, foglio n. 445;

Considerate le necessità assistenziali a favore dei partigiani, reduci e vittime civili della guerra;

Ritenuta l'opportunità che negli stabilimenti militari a razionamento civile vengano ricoverate anche le predette categorie di infermi e che per tali ricoveri vengano applicate le stesse disposizioni contenute nel decreto interministeriale succitato;

Considerata d'altra parte l'opportunità ai fini dell'assistenza ai partigiani, reduci e vittime civili della guerra, di provvedere anche all'istituzione di posti di pronto soccorso, a infermerie e ospedali la cui gestione potrà essere affidata all'Associazione della C.R.I ed alla Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Ordine Militare di Malta, secondo le disposizioni contenute nel suddetto decreto interministeriale 12 ottobre 1945;

Ritenuto inoltre opportuno di consentire che per l'assistenza a favore di dette categorie di infermi, stabilimenti sanitari possono essere affidati temporaneamente in gestione oltre che all'Associazione della C.R.I. ed alla Associazione dei Cavalieri del Sovrano Militare Ordine di Malta anche ai Consorzi antitubercolari ed agli enti pubblici dipendenti dal Ministero dell'assistenza post-bellica;

Considerata infine l'opportunità, nel caso di insufficienza di posti presso gli stabilimenti sanitari convenzionati, di utilizzare per il ricovero di detti infermi anche gli ospedali civili e gli altri istituti di cura pubblici e privati, ad una retta convenzionata da fissarsi

preventivamente dal Comitato interministeriale di revisione e controllo di cui all'art. 25 del decreto interministeriale del 12 ottobre 1945;

Decreta:

Art. 1.

In aggiunta agli stabilimenti sanitari previsti dal decreto interministeriale 12 ottobre 1945, possono essere affidati in temporanea gestione, previa autorizzazione del Comitato di revisione e controllo degli ospedali convenzionati, all'Associazione della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta e con le stesse modalità previste dal citato decreto, anche le infermerie, i posti di pronto soccorso e quegli stabilimenti ritenuti idonei dalle competenti autorità sanitarie.

Art. 2.

Gli stabilimenti di cui al precedente art. 1 possono essere affidati temporaneamente in gestione oltre che alle Associazioni della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta anche ai Consorzi antitubercolari e agli enti dipendenti dal Ministero dell'assistenza post-bellica.

Per tali stabilimenti le attribuzioni devolute dal decreto interministeriale 12 ottobre 1945 al Ministero della guerra, sono assunte rispettivamente dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e dal Ministero dell'assistenza post-bellica.

Art. 3.

Negli stabilimenti di cui al precedente art. 1 è consentito il ricovero degli infermi partigiani, dei reduci civili e delle vittime civili della guerra.

Limitatamente ai ricoverati delle suddette categorie di infermi il Ministero dell'assistenza post-bellica assume a proprio carico le spese relative all'assistenza degli infermi affetti da malattie comuni e l'Alto Commissariato per l'igiene e sanità pubblica quelle relative all'assistenza dei tubercolotici e dei venerei, salvo beninteso quei casi in cui l'assistenza spetti ad altri enti in base a speciali disposizioni di legge e a particolari finanziamenti.

Art. 4.

Per i ricoveri di infermi negli ospedali civili ed altri istituti di cura pubblici e privati che non siano gestiti con le norme del decreto interministeriale 12 ottobre 1945 le rette dovranno riportare la preventiva approvazione del Comitato di revisione e controllo prevista dall'articolo susseguente.

Art. 5.

Il Comitato di revisione e controllo previsto dal decreto interministeriale 12 ottobre 1945 è integrato da:

due rappresentanti del Ministero dell'assistenza post-bellica;

due rappresentanti dell'Alto Commissariato per la igiene e la sanità pubblica.

Nelle riunioni del Comitato di revisione e controllo riflettenti gli stabilimenti gestiti a norma del precedente art. 2 degli enti dipendenti dal Ministero dell'assistenza post-bellica e dai Consorzi antitubercolari, il Comitato stesso è presieduto rispettivamente dal capo dei Servizi affari generali del Ministero dell'assistenza post-bellica e dal segretario generale dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

A tali riunioni interverrà rispettivamente il direttore capo della Ragioneria centrale del Ministero dell'assistenza post-bellica e il capo ufficio del Ministero del tesoro presso l'Ufficio controllo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, in sostituzione del direttore capo della Ragioneria centrale del Ministero della guerra.

Art. 6.

Salvo quanto già previsto al precedente art. 2 le autorizzazioni per le spese eccedenti le L. 100.000 e non superiori alle L. 500.000 di cui all'art. 6 del decreto interministeriale 12 ottobre 1945 saranno date limitatamente agli stabilimenti gestiti dagli enti dipendenti dal Ministero dell'assistenza post-bellica e dai Consorzi antitubercolari, rispettivamente dal Ministero dell'assistenza post-bellica e dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Analogamente le anticipazioni ed il reintegro di fondi per gli stabilimenti di cui al comma precedente saranno effettuati con le stesse norme del decreto interministeriale 12 ottobre 1945 rispettivamente dal Ministero dell'assistenza post-bellica e dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 7.

Il decreto interministeriale 12 ottobre 1945 ha effetto dal 1° luglio 1944 limitatamente agli stabilimenti sanitari militari gestiti dalle Associazioni della Croce Rossa Italiana e dal Sovrano Ordine Militare di Malta a partire da tale data.

Art. 8.

Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1945 salvo per quanto previsto dal precedente art. 3 la cui efficacia deve intendersi stabilita dal 1° luglio 1944.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 gennaio 1947

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
BERGAMI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Il Ministro per la guerra
FACCHINETTI

Il Ministro per l'assistenza post-bellica
SERENI

Il Presidente dell'Associazione della C.R.I.
UMBERTO ZANOTTI-BIANCO

Il Presidente dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Ordine Militare di Malta
RUFO RUFFO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1947
Registro Presidenza n. 8, foglio n. 43

(3948)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Pistoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto Ministeriale 23 luglio 1947, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Pistoia, di un mutuo di L. 24.480.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3951)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di un Comitato interconsorziale per i Consorzi di bonifica di Metaponto-Novasiri e della Valle del Bradano.

Con decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 15 aprile 1947, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1947, al registro n. 10, foglio n. 288, gli uffici raggruppati del Consorzio di bonifica di Metaponto-Novasiri e del Consorzio di bonifica della Valle del Bradano (Matera) sono posti alle dipendenze d'un Comitato interministeriale, formato dai presidenti dei Consorzi e presieduto da un primo presidente eletto dai membri dei Consigli dei delegati dei Consorzi riuniti in unica assemblea.

(3943)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E ISTITUTI DI PREVIDENZA

Diffida per smarrimento di mandato di pagamento

La Ragioneria centrale, avvisa che fu dichiarato lo smarrimento del mandato n. 120 di serie e n. 8437 di ordine generale del 29 marzo 1943, esercizio 1942-1943, emesso dalla Ragioneria centrale della Cassa depositi e prestiti per conto dell'Istituto nazionale A. Mussolini, ora G. Kirner, a favore della professoressa signora Luigia Messina per sussidio di L. 4995.

Invita quindi chiunque avesse rinvenuto o rinvenisse il titolo sopraindicato a presentarlo o farlo pervenire subito a questa Ragioneria centrale.

In caso diverso, trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso, ne verrà rilasciato un duplicato a forma dell'art. 471 del regolamento di contabilità approvato con decreto 23 maggio 1924, n. 827.

(3926)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 18.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 54 — Data: 20 febbraio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di Potenza — Intestazione: Ranaldi Filippo di Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, nominativi 1 — Rendita: L. 8000.

Numeri ordinali portati dalle ricevute: 125, 126, 135 — Data: 23 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò le ricevute: Intendenza di Messina — Intestazioni: Mangano Antonino fu Natale — Titoli del Debito pubblico: Prestito Red. 3,50 %, nominativi 3 — Capitale: L. 3500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 59 — Data: 17 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Rieti — Intestazione: Pietrangeli Alberto — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 7.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 47 — Data: 29 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Palermo — Intestazione: Sottosanti Michele fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita: L. 63.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 74 — Data: 24 settembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di Cosenza — Intestazione: Mirabelli Alfredo fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro 5 %, nominativi 1 — Capitale: L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: [illegible] — Data: 16 gennaio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di Messina — Intestazione: Guttardo Gaetano Enrico fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito Red. 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 2600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2748 — Data: 4 settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Pesaro — Intestazione: Piccari Pietro — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale: L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 665 — Data: 7 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di Catania — Intestazione: Grimaldi Orazio fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito Red. 3,50 %, nominativi 1 — Rendita: L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 117 — Data: 8 aprile 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di Venezia — Intestazione: Pasetti Gamba Amalia fu Tommaso — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, nominativi 1 — Rendita: L. 420.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 8 settembre 1947

Il direttore generale: CONTI

(3960)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.